



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE ED ENERGIA

Servizio tutela da inquinamento
atmosferico, acustico
ed elettromagnetico

inquinamento@regione.fvg.it
tel + 39 040 3774058
fax + 39 040 3774513/4410
I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

STINQ - UD/AIA/18-R

Decreto n. 2665

Trieste, 9 DIC. 2013

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36
- decreto del Presidente della Regione 11 agosto 2005, n. 266/Pres.

Accettazione delle garanzie finanziarie relative al rinnovo dell'autorizzazione
integrata ambientale per la gestione dell'impianto di cui al punto 5.4, dell'Allegato
VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006 (Discariche che ricevono
più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, ad
esclusione delle discariche per i rifiuti inerti), sito in Comune di Cividale del Friuli, via
Aquileia, 23, località Mus.

Società GESTECO S.p.A.

IL DIRETTORE

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modifiche ed
integrazioni;

Preso atto che il decreto legislativo 36/2003 costituisce, relativamente alle discariche,
linee guida per le migliori tecniche disponibili, e che pertanto, ai sensi del decreto
legislativo 59/2005, articolo 4, comma 4, (ora articolo 29 bis, comma 3, del decreto
legislativo 152/2006) si considerano soddisfatti, per tali impianti, i requisiti tecnici del
decreto stesso, qualora vengano rispettati i requisiti tecnici di cui al succitato decreto
legislativo 36/2003;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e
successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 1 e 3 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), recanti disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale;

Visto il decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, di seguito denominato Servizio competente, n. 551 del 21 aprile 2008, con il quale è stata rilasciata, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 59/2005, l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) per la gestione, da parte della Società Gesteco S.p.a. con sede legale in Comune di Povoletto (UD), via Pramollo, 6, frazione Grions del Torre, della discarica sita in Comune di Cividale del Friuli (UD), località Mus;

Visto il decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici n. 1110 del 4 luglio 2008, con il quale è stato prorogato il termine per la presentazione della garanzia finanziaria di cui all'articolo 4 del citato decreto n. 551/2008 ed è stata modificata l'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto medesimo;

Visto il decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici n. 1795 del 24 settembre 2008, con il quale è stata accettata la garanzia finanziaria per la somma di € 3.524.470,00, prestata dalla Società Gesteco S.p.a. con sede legale in Comune di Povoletto (UD), via Pramollo, 6, frazione Grions del Torre, con polizza fidejussoria n. 995000651 del 29 agosto 2008, valida fino al 21 aprile 2013, più 2 anni decorrenti dalla data della comunicazione di approvazione della chiusura di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 36/2003, rilasciata dalla AXA ASSICURAZIONI S.p.a. con sede legale in Milano, via Leopardi, 15, a favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, a garanzia degli obblighi derivanti dall'attività di gestione della discarica sita in Cividale del Friuli (UD), località Mus;

Visto il decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente energia e politiche per la montagna n. 3231 del 20 dicembre 2010, con il quale è stata autorizzata la modifica sostanziale dell'impianto (discarica), autorizzato con i decreti del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici n. 551 del 21 aprile 2008 e n. 1110 del 4 luglio 2008, e con il decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici n. 1795 del 24 settembre 2008;

Visto il decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente energia e politiche per la montagna n. 3242 del 21 dicembre 2010, con il quale è stato rettificato il decreto di rilascio dell'autorizzazione alla modifica sostanziale dell'impianto (discarica) autorizzato con il decreto n. 551/2008;

Visto il decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente ed energia n. 2309 del 15 ottobre 2013, con il quale è stata rinnovata, a favore della Società GESTECO S.p.A., l'autorizzazione integrata ambientale n. 551 del 21 aprile 2008, modificata e rettificata con i decreti n. 3231 del 20 dicembre 2010 e n. 3242 del 21 dicembre 2010;

Considerato che l'articolo 6 del citato decreto n. 2309/2013, ha fissato il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento del provvedimento medesimo, per la presentazione, da parte della Società, a favore della Regione, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 36/2003 e del decreto del Presidente della Regione 11 agosto 2005, n. 0266/Pres., di una garanzia finanziaria del valore complessivo di euro 2.114.682,00 (duemilionicentoquattordicimilaseicentoottantadue,00), avente validità per il periodo di durata del rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale, pari ad anni 6 (sei), maggiorato di anni 2 (due) decorrenti dalla data della comunicazione dell'approvazione di chiusura di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 36/2003, per la gestione operativa della discarica comprese le operazioni di chiusura. La garanzia è trattenuta per due anni dalla data di comunicazione di approvazione della chiusura ai sensi del citato articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 36/2003;

Considerato altresì che l'articolo 7 del decreto n. 2309/2013, ha stabilito che la Regione provveda all'accettazione della garanzia finanziaria di cui all'articolo 6 del decreto medesimo;

Vista la polizza fidejussoria n. 526839 del 13 novembre 2013, del valore di € 2.114.682,00, avente validità fino al 6 novembre 2021, rilasciata dalla ELBA ASSICURAZIONI S.p.A. con sede legale in Milano, via Mecenate, 90, a garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dall'attività di gestione della discarica sita in Comune di Cividale del Friuli (UD), località Mus;

Ritenuto di procedere all'accettazione della suddetta garanzia finanziaria, in quanto conforme alle disposizioni del decreto del Presidente della Regione 11 agosto 2005, n. 266/Pres;

Visto l'articolo 53, comma 1, lettera b) dell'Allegato 1, alla deliberazione della Giunta regionale 13 settembre 2013, n. 1612 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;


DECRETA

Articolo Unico - E' accettata la garanzia finanziaria per la somma di euro 2.114.682,00 (duemilionicentoquattordicimilaseicentoottantadue,00) prestata dalla Società Gesteco S.p.a. con sede legale in Comune di Povoletto (UD), via Pramollo, 6, fraz. Grions del Torre, con polizza fidejussoria n. 526839 del 13 novembre 2013, avente scadenza il 6 novembre 2021, rilasciata dalla ELBA ASSICURAZIONI S.p.A. con sede legale in Milano, via Mecenate, 90, a favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, a garanzia degli obblighi derivanti dall'attività di gestione della discarica sita in Comune di Cividale del Friuli (UD), via Aquileia, 23, località Mus.



DIRETTORE DEL SERVIZIO
Dott. ing. Pierpaolo Gubertini



	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE ambiente ed energia	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	inquinamento@regione.fvg.it tel + 39 040 3774058 fax + 39 040 3774513/4410 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

STINQ - UD/AIA/18-R

Decreto n. 2309

Trieste, 15 OTT. 2013

D.Lgs. 152/2006. D.Lgs. 152/2006. Rinnovo, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) n. 551 del 21 aprile 2008, modificata e rettificata con i decreti n. 3231 del 20 dicembre 2010 e n. 3242 del 21 dicembre 2010, relativa ad un impianto di cui al punto 5.4, dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006 (Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti), sito in Comune di Cividale del Friuli, via Aquileia, 23, località Mus.

Società GESTECO S.p.A.

IL DIRETTORE

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modifiche ed integrazioni;

Preso atto che il decreto legislativo 36/2003 costituisce, relativamente alle discariche, linee guida per le migliori tecniche disponibili, e che pertanto, ai sensi del decreto legislativo 59/2005, articolo 4, comma 4, (ora articolo 29 bis, comma 3, del decreto legislativo 152/2006) si considerano soddisfatti, per tali impianti, i requisiti tecnici del decreto stesso, qualora vengano rispettati i requisiti tecnici di cui al succitato decreto legislativo 36/2003;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che l'autorizzazione integrata ambientale prevista dal citato decreto legislativo 152/2006, è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell'allegato XI, alla Parte seconda, del decreto legislativo medesimo e nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, per le attività

produttive e della salute;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59);

Visti gli articoli 1 e 3 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), recanti disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale;

Visti i commi da 22 a 24, dell'articolo 6, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), che dispongono in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

Visto l'articolo 3 della legge regionale del 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione dei lavori pubblici) che dispone in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2009, n. 2924, con la quale sono state emanate le linee guida per la determinazione delle tariffe di cui al decreto ministeriale 24 aprile 2008;

Visto il decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, di seguito denominato Servizio competente, n. 551 del 21 aprile 2008, con il quale è stata rilasciata, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 59/2005, l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) per la gestione, da parte della Società Gesteco S.p.a. con sede legale in Comune di Povoletto (UD), via Pramollo, 6, frazione Grions del Torre, della discarica sita in Comune di Cividale del Friuli (UD), località Mus;

Visto il decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici n. 1110 del 4 luglio 2008, con il quale è stato prorogato il termine per la presentazione della garanzia finanziaria di cui all'articolo 4 del citato decreto n. 551/2008 ed è stata modificata l'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto medesimo;

Visto il decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici n. 1795 del 24 settembre 2008, con il quale è stata accettata la garanzia finanziaria per la somma di € 3.524.470,00, prestata dalla Società Gesteco S.p.a. con sede legale in Comune di Povoletto (UD), via Pramollo, 6, frazione Grions del Torre, con polizza fidejussoria n. 995000651 del 29 agosto 2008, valida fino al 21 aprile 2013, più 2 anni decorrenti dalla data della comunicazione di approvazione della chiusura di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 36/2003, rilasciata dalla AXA ASSICURAZIONI S.p.a. con sede legale in Milano, via Leopardi, 15, a favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, a garanzia degli obblighi derivanti dall'attività di gestione della discarica sita in Cividale del Friuli (UD), località Mus;

Visto il decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente energia e politiche per la

montagna n. 3231 del 20 dicembre 2010, con il quale è stata autorizzata la modifica sostanziale dell'impianto (discarica), autorizzato con i decreti del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici n. 551 del 21 aprile 2008 e n. 1110 del 4 luglio 2008, e con il decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici n. 1795 del 24 settembre 2008;

Visto il decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente energia e politiche per la montagna n. 3242 del 21 dicembre 2010, con il quale è stato rettificato il decreto di rilascio dell'autorizzazione alla modifica sostanziale dell'impianto (discarica) autorizzato con il decreto n. 551/2008;

Vista la domanda del 15 ottobre 2012, con la quale la Società GESTECO S.p.A. con sede legale in Comune di Povoletto (UD), via Pramollo, 6, frazione Grions del Torre, identificata dal codice fiscale 01523580304, ha chiesto, ai sensi dell'articolo 29 octies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, il rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto n. 551/2008, modificata e rettificata con i decreti n. 3231/2010 e n. 3242/2010;

Vista la nota prot. n. STINQ-35321-UD/AIA/18-R del 29 ottobre 2012, con la quale il Servizio competente ha comunicato, ai sensi dell'articolo 29 quater, comma 3, del d.lgs 152/2006, l'avvio del procedimento amministrativo relativo alla domanda presentata dalla Società;

Vista la nota prot. n. STINQ-35325-UD/AIA/18-R del 29 ottobre 2012, con la quale il Servizio competente ha trasmesso al Comune di Cividale del Friuli, alla Provincia di Udine, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Udine e all'Azienda per i servizi sanitari n. 4 "Medio Friuli", la documentazione relativa alla domanda di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale, presentata dalla Società;

Considerato che la Società ha provveduto alla pubblicazione, sul quotidiano "Il Gazzettino" del 14 novembre 2012, dell'annuncio previsto dall'articolo 29 quater, comma 3, del d.lgs 152/2006;

Considerato, altresì, che non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico, nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui sopra, ai sensi dell'articolo 29 quater, comma 4, del d.lgs 152/2006;

Visto il verbale della Conferenza di servizi svoltasi in data 31 gennaio 2013, dal quale risulta, tra l'altro, che:

- il rappresentante della Regione ha dato lettura della nota prot. n. 3538 del 29 gennaio 2013, con la quale il Comune di Cividale del Friuli ha trasmesso la deliberazione giunta n. 43 del 28 gennaio 2013, che ribadisce la contrarietà dell'Ente medesimo alla realizzazione, all'ampliamento e/o varianti ai progetti di discariche rientranti all'interno delle aree individuate dal Piano di ripristino ambientale "Firmano pulita" anno 2000, fatto riguardo agli obiettivi di recupero e riqualificazione ambientale, ritenendo conseguentemente la richiesta della Gesteco S.p.a. di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale relativa alla discarica sita in Comune di Cividale, località Mus, incompatibile, nello spirito e nella norma, al piano stesso;

- il rappresentante della Regione ha dato lettura della nota prot. n. 2013/12173 del 30 gennaio 2013, con la quale la Provincia di Udine ha espresso parere favorevole al rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla Società GESTECO S.p.A. per la gestione della discarica sita in Cividale del Friuli, località MUS;
- la Conferenza di servizi, dopo approfondita discussione, ha integrato e modificato la relazione istruttoria predisposta dal Servizio competente, sulla base delle indicazioni fornite dagli Enti coinvolti;
- la Conferenza di servizi ha ritenuto che ricorrano le previsioni di cui all'articolo 22 quater, della legge regionale 7/2000 e ha sospeso i propri lavori, al fine di rimettere la decisione alla Giunta regionale;

Preso atto che l'Azienda per i servizi sanitari n. 4 "Medio Friuli", non ha partecipato alla seduta della Conferenza di servizi svoltasi in data 31 gennaio 2013;

Considerato che per effetto dell'articolo 22 ter, comma 9, della legge regionale 7/2000, si considera acquisito l'assenso dell'Amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata;

Rilevato che, ai sensi dell'articolo 22 quater, comma 3, della legge regionale 7/2000, qualora il motivato dissenso sia espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, urbanistica, del patrimonio storico-artistico, alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la decisione è rimessa ai competenti organici collegiali esecutivi degli Enti territoriali procedenti;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 1819 del 4 ottobre 2013, con la quale:

- è stata adottata, ai sensi dell'articolo 22 quater, comma 1 della legge regionale 7/2000, la determinazione conclusiva favorevole relativamente al rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale riguardante la gestione, da parte della Società Gesteco S.p.A. con sede legale in Comune di Povoletto (UD), via Pramollo n. 6, frazione Grions del Torre, della discarica di 2^a categoria, tipo B, sita in Comune di Cividale del Friuli (UD), via Aquileia, 23, località Mus;
- è stata demandata al responsabile del procedimento di AIA l'assunzione del provvedimento finale conformemente alla citata determinazione;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 29 octies, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, nel caso di un impianto che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, risulti certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, l'autorizzazione medesima è rinnovabile ogni sei anni;

Visto il certificato n. IT10/1058 di conformità ai requisiti di UNI EN ISO 14001: 2004 (ISO 14001:2004), avente validità fino al 14 dicembre 2013, emesso dalla Società SGS ITALIA S.p.A. con sede legale in Milano, via Gozzi, 1/A, a favore della Società GESTECO S.p.A. per l'attività di "Gestione di discariche in attività e non in attività" svolta presso il sito operativo di Cividale del Friuli (D), via Aquileia, 23, località Mus;

Considerato che la Società Gesteco S.p.A. presta, a favore della Regione, a garanzia degli obblighi derivanti dall'attività di gestione della discarica sita in Comune di Cividale del Friuli (UD), autorizzata con il decreto n. 551 del 21 aprile 2008, la polizza fidejussoria n. 995000651, rilasciata dalla AXA ASSICURAZIONI S.p.a., fino alla somma di € 3.524.470,00;

Considerato che l'articolo 3, comma 2-bis, del decreto legge 26 novembre 2010, n. 196, come convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1, dispone, tra l'altro, la riduzione del 40% dell'importo della garanzia finanziaria di cui all'articolo 208, comma 11, lettera g), del decreto legislativo 152/2006, per le imprese in possesso della certificazione ambientale di cui alla norma UNI EN ISO 14001;

Constatata la completezza della documentazione amministrativa prevista dalla normativa di settore e acquisita agli atti;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere al rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il richiamato decreto n. 551 del 21 aprile 2008, modificata e rettificata con i citati decreti n. 3231 del 20 dicembre 2010 e n. 3242 del 21 dicembre 2010;

Visto l'articolo 53, comma 1, lettera b) dell'Allegato 1, alla deliberazione della Giunta regionale 13 settembre 2013, n. 1612 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

DECRETA

Art. 1 - Ai sensi dell'articolo 29 octies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, è rinnovata, a favore della Società GESTECO S.p.A. con sede legale in Comune di Povoletto (UD), via Pramollo, 6, frazione Grions del Torre, identificata dal codice fiscale 01523580304, l'autorizzazione integrata ambientale n. 551 del 21 aprile 2008, modificata e rettificata con i decreti n. 3231 del 20 dicembre 2010 e n. 3242 del 21 dicembre 2010.

Art. 2 - L'autorizzazione di cui all'articolo 1 costituisce autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (articolo 208, del decreto legislativo 152/2006).

Art. 3 - La durata dell'autorizzazione integrata ambientale è fissata in **6 (sei)** anni dalla data del presente provvedimento. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.

Art. 4 - La Società rispetta le prescrizioni specificate **nell'allegato A** al presente decreto, ed adotta il Piano di monitoraggio e controllo indicato **nell'allegato B** al decreto stesso.

Art. 5 - Per quanto non espressamente disposto nella presente autorizzazione, il gestore dell'impianto applica le disposizioni del decreto legislativo 152/2006 e del decreto legislativo 36/2003.

Art. 6 - Entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento del presente atto, la Società

presta, a favore della Regione, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 36/2003 e del decreto del Presidente della Regione 11 agosto 2005, n. 0266/Pres., una garanzia finanziaria del valore complessivo di euro 2.114.682,00 (duemilioncentoquattordicimilaseicentoottantadue,00), avente validità per il periodo di durata del presente provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale, pari ad anni 6 (sei), maggiorato di anni 2 (due), decorrenti dalla data della comunicazione dell'approvazione della chiusura di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 36/2003, per la gestione operativa della discarica, comprese le operazioni di chiusura. La garanzia è trattenuta per due anni dalla data di comunicazione di approvazione della chiusura ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 36/2003.

Art. 7 - La Regione provvederà all'accettazione della garanzia finanziaria di cui all'articolo 6, che verrà tempestivamente comunicata alla Società.

Art. 8 - Ai sensi dell'articolo 12, comma 3 del decreto legislativo 36/2003, la discarica è considerata definitivamente chiusa solo dopo che la Regione ha eseguito un'ispezione finale sul sito, ha valutato tutte le relazioni inviate dal gestore ed ha comunicato alla Società l'approvazione della chiusura della discarica.

Art. 9 - Ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 36/2003 e del decreto del Presidente della Regione 11 agosto 2005, n. 0266/Pres., la garanzia finanziaria per la gestione successiva alla chiusura della discarica:

- a) è prestata dalla Società, a favore della Regione, ad avvenuta comunicazione dell'approvazione della chiusura della discarica di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 36/2003, anche secondo piani quinquennali rinnovabili ad ogni scadenza;
- b) è trattenuta per almeno trenta anni dalla data della comunicazione dell'approvazione della chiusura della discarica di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 36/2003 e comunque fino a che la Regione accerti che la discarica non comporta rischi per l'ambiente e per la salute.

Art. 10 - Qualora la Società intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni della titolarità della gestione dell'impianto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29-nonies del decreto legislativo 152/2006.

Art. 11 - La Società, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, prima di dare attuazione a quanto previsto dalla presente autorizzazione, ne dà comunicazione al Servizio competente, pena l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 29 quattordices, comma 4. La medesima comunicazione viene indirizzata anche ad ARPA FVG e al Dipartimento provinciale di ARPA.

Art. 12 - L'Ente di controllo (ARPA) accerta, secondo quanto previsto e programmato dalla presente autorizzazione, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale, la regolarità dei controlli a carico del gestore dell'impianto, la regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, nonché il rispetto dei valori limite di emissione e l'ottemperanza, da parte del gestore dell'impianto, degli obblighi di comunicazione.

Art. 13 - L'Ente di controllo (ARPA) comunica al Servizio competente e al gestore dell'impianto, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 6, del decreto legislativo 152/2006,

gli esiti dei controlli e delle ispezioni, indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni e proponendo le misure da adottare.

Art. 14 - Ogni organo che svolge attività di vigilanza, controllo, ispezione e monitoraggio e che abbia acquisito informazioni in materia ambientale rilevanti ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 152/2006, comunica, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 7, del decreto legislativo medesimo, tali informazioni, ivi comprese le notizie di reato, anche al Servizio competente.

Art. 15 - La mancata osservanza delle prescrizioni autorizzatorie, o di esercizio in assenza di autorizzazione, comporta l'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 29-decies, comma 9, del decreto legislativo 152/2006, nonché l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 29 quattordices, del decreto legislativo medesimo.

Art. 16 - La Società provvede, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, a calcolare la tariffa relativa all'attività di controllo di ARPA, sulla base di quanto stabilito negli allegati IV e V, al decreto ministeriale medesimo, all'articolo 3 della legge regionale 11/2009 e dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2924/2009, a versare ad ARPA la tariffa stessa, entro il 30 gennaio di ogni anno, per i controlli programmati nel relativo anno solare, trasmettendo la relativa quietanza ad ARPA FVG e al Dipartimento provinciale di ARPA.

Art. 17 - Il gestore dell'impianto è tenuto, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, al pagamento, in caso di ritardo nell'effettuazione del versamento di cui all'articolo 16 del presente decreto, fatta salva l'applicazione, qualora ne ricorrano i presupposti, delle misure di cui all'articolo 29-decies, comma 9, del decreto legislativo 152/2006 e delle sanzioni previste dall'articolo 29 quattordices, commi 2 e 6, del decreto legislativo medesimo, degli interessi nella misura del tasso legale vigente con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del periodo previsto dall'articolo 6, commi 1 e 4, del decreto ministeriale 24 aprile 2008.

Art. 18 - Il gestore dell'impianto, alla chiusura definitiva dello stesso, deve, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, dare tempestiva comunicazione al Dipartimento provinciale di ARPA al fine di consentire l'adeguamento della programmazione dei controlli. Fino all'invio di tale comunicazione il gestore dell'impianto è tenuto ad effettuare i versamenti delle somme previste per i controlli, nei tempi indicati all'articolo 16 del presente decreto.

Art. 19 - La Società, in possesso della certificazione UNI EN ISO 14001: 2004, trasmette tempestivamente, al Servizio competente, ad ARPA FVG, alla Provincia di Udine e al Comune di Cividale del Friuli:

- a) il rinnovo del certificato n. IT10/1058 di conformità ai requisiti di UNI EN ISO 14001: 2004 (ISO 14001:2004), avente validità fino al 14 dicembre 2013, emesso dalla Società SGS ITALIA S.p.A. con sede legale in Milano, via Gozzi, 1/A;
- b) la documentazione relativa alla eventuale sospensione o revoca del certificato stesso.

Art. 20 - Ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 152/2006, il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale è effettuato, dal Servizio competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, quando intervengano le condizioni indicate ai punti a), b), c) e d), del comma medesimo.

Art. 21 - Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 7, del decreto legislativo 152/2006, in presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio della presente autorizzazione, il Sindaco del Comune interessato, qualora lo ritenga necessario, nell'interesse della salute pubblica, può chiedere al Servizio competente di verificare la necessità di riesaminare l'autorizzazione rilasciata, come previsto all'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo medesimo.

Art. 22 - Ai fini della consultazione da parte del pubblico, i documenti e gli atti inerenti il procedimento, copia della presente autorizzazione nonchè i risultati del controllo delle emissioni, sono depositati presso la Direzione centrale ambiente ed energia, Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, in TRIESTE, via Giulia, 75/1.

Art. 23 - Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel termine di 60 giorni dal ricevimento, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.



DIRETTORE DEL SERVIZIO
dott. ing. Pierpaolo Gubertini



DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

L'attività svolta riguarda la gestione di una discarica di rifiuti non pericolosi sita in località Mus nel Comune di Cividale del Friuli.

L'attività è individuata al punto 5.4 dell'allegato VIII alla parte seconda del d.lgs.152/06 "Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti."

Inquadramento territoriale

Il progetto originario prevedeva la costruzione di una discarica sui terreni catastalmente censiti al foglio 33 mappali n. 81, 83, 85, 87, 121, 122, 124, 125, 126, 127, 128, 129 e 130. del Comune di Cividale del Friuli

A seguito della delibera n. 93 della Giunta Provinciale di Udine del 10 marzo 2006, riguardante il progetto di adeguamento della discarica, è stata stralciata dall'area di discarica la porzione a nord dell'argine di confinamento del III lotto, catastalmente individuata dai mappali 81, 83, 85 e 87. pertanto rimane destinata a discarica la zona individuata dai mappali 121, 122, 124, 125, 126, 127, 128, 129 e 130.

Chiusura e ripristino ambientale dell'area della discarica

Per la chiusura e il ripristino ambientale della discarica dovranno essere osservate le prescrizioni riportate al punto 7, della delibera della Giunta Provinciale di Udine n. 93 del 10 marzo 2006.

L'area a fine gestione sarà ridestinata a verde prativo.

Le piante per la ricostruzione della copertura vegetale dovranno essere adatte alle caratteristiche chimico-fisiche del suolo ed avere apparato radicale ipogeo tale da non intaccare gli strati della copertura sottostanti a quello vegetale.

Certificazioni ambientali

La società è certificata ISO14001.



ALLEGATO A



1) Il volume autorizzato totale della discarica è: 223.500 m3.

2) E' autorizzato lo smaltimento dei seguenti codici CER:

01	RIFIUTI DERIVANTI DA PROSPEZIONE, ESTRAZIONE DA MINIERA O CAVA, NONCHÉ DAL TRATTAMENTO FISICO O CHIMICO DI MINERALI
01 04	rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi
01 04 08	scarti di ghiaia e pietrisco diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
01 04 09	scarti di sabbia e argilla
01 04 10	polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
01 04 13	rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407*
01 05	fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione
01 05 04	fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci
01 05 07	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05* e 01 05 06*
01 05 08	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri diversi da quelli delle voci 01 05 05* e 01 05 06*
06	RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI INORGANICI
06 03	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di sali, loro soluzioni e ossidi metallici
06 03 16	ossidi metallici diversi da quelli di cui alla voce 060315*
06 05	fanghi dal trattamento in loco degli effluenti
06 05 03	fanghi dal trattamento in loco degli effluenti diversi da quelli di cui al punto 06 05 02*
07	RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI ORGANICI
07 01	Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti azoto, dei prodotti chimici organici di base
07 01 12	fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti diversi da quelli di cui al punto 07 01 11*
07 02	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali
07 02 12	fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti diversi da quelli di cui al punto 07 02 11*
07 03	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici (tranne 06 11)
07 03 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11*
07 06	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di grassi, lubrificanti, saponi, detersivi, disinfettanti e cosmetici
07 06 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11*
07 07	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti chimici non specificati altrimenti
07 07 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti diversi da quelli di cui al punto 07 07 11*
08	RIFIUTI DA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), ADESIVI, SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA
08 01	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso e dalla rimozione di pitture e vernici
08 01 12	pitture di scarto e vernici diverse da quelle di cui al punto 08 01 11*
08 01 14	fanghi prodotti da pitture e vernici diverse da quelle di cui al punto 08 01 13*
08 01 18	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17*
08 02	rifiuti dalla produzione, formulazione, fornitura ed uso di altri rivestimenti (inclusi materiali ceramici)
08 02 01	polveri di scarto di rivestimenti
08 03	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa
08 03 15	fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14*
10	RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI
10 01	rifiuti prodotti da centrali termiche ed altri impianti termici (tranne 19)
10 01 01	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)
10 01 02	ceneri leggere di carbone
10 01 15	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelli di cui alla voce 10 01 14*
10 01 17	ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16*
10 01 19	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05*, 10 01 17* e 10 01 18*
10 01 21	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20*
10 01 24	sabbie dei reattori a letto fluidizzato

10 01 25	rifiuti dall'immagazzinamento e della preparazione del combustibile delle centrali termoelettriche a carbone
10 01 26	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento
10 02	rifiuti dell'industria del ferro e dell'acciaio
10 02 01	rifiuti dal trattamento delle scorie
10 02 02	scorie non trattate
10 02 08	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07*
10 02 12	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11*
10 02 14	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi diversi da quelli di cui al punto 10 02 13*
10 02 15	altri fanghi e residui di filtrazione
10 03	rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio
10 03 24	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 23
10 03 26	fanghi residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25
10 03 28	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 27
10 03 30	rifiuti prodotti dal trattamento delle scorie saline e scori nere, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 29
10 05	rifiuti della metallurgia termica dello zinco
10 05 01	scorie della produzione primaria e secondaria
10 05 09	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08*
10 06	rifiuti della metallurgia termica del rame
10 06 01	scorie della produzione primaria e secondaria
10 06 10	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 06 09*
10 08	rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi
10 08 04	polveri e particolato
10 08 09	altre scorie
10 08 18	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi diversi da quelli di cui alla voce 10 0817*
10 09	rifiuti della fusione di materiali ferrosi
10 09 03	scorie di fusione
10 09 06	forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05*
10 09 08	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07*
10 09 12	altri particolari diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11*
10 10	rifiuti della fusione di materiali non ferrosi
10 10 03	scorie di fusione
10 10 06	forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 05*
10 10 08	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07*
10 10 12	altri particolari diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11*
10 11	rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro
10 11 03	scarti di materiali in fibra a base di vetro
10 11 05	polveri e particolato
10 11 10	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, diverse da quelle di cui alla voce 10 11 09*
10 11 12	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11
10 11 16	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15
10 11 18	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17
10 11 20	rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19*
10 12	rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, trattati, mattoni mattonelle e materiali da costruzione
10 12 01	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico
10 12 03	polveri e particolato
10 12 05	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento fumi
10 12 08	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)
10 12 10	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09
10 12 13	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
10 13	rifiuti della fabbricazione di cemento, calce e gesso e manufatti di tali materiali
10 13 01	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico
10 13 07	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi

10 13 13	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 12i
10 13 14	rifiuti e fanghi di cemento
11	RIFIUTI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO CHIMICO SUPERFICIALE E DAL RIVESTIMENTO DI METALLI ED ALTRI MATERIALI; IDROMETALLURGIA NON FERROSA
11 01	rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura di metalli (ad esempio, processi galvanici, zincatura, decapaggio, pulitura elettrolitica, fosfatazione, sgrassaggio con alcali, anodizzazione)
11 01 10	fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09*
11 02	rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi
11 02 06	rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05*
12	RIFIUTI DI LAVORAZIONE E DI TRATTAMENTO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA
12 01	rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche
12 01 01	limatura e trucioli di materiali ferrosi
12 01 02	polveri e particolato di materiali ferrosi
12 01 03	limatura e trucioli di materiali non ferrosi
12 01 04	polveri e particolato di materiali non ferrosi
12 01 05	limatura e trucioli di materiali plastici
12 01 13	rifiuti di saldatura
12 01 15	fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14*
12 01 17	materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16
12 01 21	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20*
15	RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)
15 01	imballaggi (esclusi i RU di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)
15 01 05	imballaggi in materiali compositi
15 01 06	imballaggi in materiali misti
16	RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NEL CATALOGO
16 03	prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati
16 03 04	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03*
16 08	catalizzatori esauriti
16 08 03	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti
16 11	scarti di rivestimenti e materiali refrattari
16 11 02	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01*
16 11 04	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01*
16 11 06	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05*
17	RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)
17 01	cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
17 01 01	cemento
17 01 02	mattoni
17 01 03	mattonelle e ceramiche
17 01 07	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06
17 03	miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
17 03 02	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01*
17 05	terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio
17 05 04	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03*
17 05 06	fanghi di dragaggio, diversi da quelli di cui alla voce 17 05 05
17 05 08	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07*
17 08	materiali da costruzione a base di gesso
17 08 02	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01
17 09	altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione
17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03



19	RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE
19 01	rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti
19 01 12	ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11*
19 01 14	ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13*
19 01 18	rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17*
19 02	rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese decromatazione, decianizzazione, neutralizzazione)
19 02 03	miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi
19 02 06	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05*
19 03	rifiuti stabilizzati/solidificati
19 03 05	rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04*
19 03 07	rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06*
19 04	rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione
19 04 01	rifiuti vetrificati
19 08	rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti
19 08 02	rifiuti dell'eliminazione della sabbia
19 08 14	fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13*
19 09	rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale
19 09 01	rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari
19 09 02	fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua
19 09 03	fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione
19 09 04	carbone attivo esaurito
19 09 05	resine a scambio ionico saturate o esaurite
19 09 06	soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
19 10	rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione di rifiuti contenenti metallo
19 10 02	rifiuti di metalli non ferrosi
19 10 04	fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03*
19 11	rifiuti prodotti dalla rigenerazione dell'olio
19 11 06	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05*
19 12	rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pallet) non specificati altrimenti
19 12 04	plastica e gomma
19 12 09	minerali (ad esempio sabbia, rocce)
19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11*
19 13	rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda
19 13 02	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01*
19 13 04	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03*
19 13 06	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05*

3) La Società dovrà garantire che tutte le sezioni impiantistiche assolvano alle funzioni per le quali sono progettate in tutte le condizioni operative previste;

4) La coltivazione dovrà procedere per strati sovrapposti e compattati, di limitata ampiezza, in modo da favorire il recupero immediato e progressivo delle zone esaurite della discarica;

5) E' fatto obbligo di minimizzare il battente idraulico di percolato sul fondo della discarica al minimo compatibile con i sistemi di sollevamento ed estrazione;

6) Per quanto riguarda le operazioni di gestione:

a) il gestore dovrà eseguire interventi periodici per impedire la proliferazione di ratti e insetti, la dispersione di polveri, il pericolo di incendi;

- b) l'avanzamento dovrà avvenire per strati omogenei, con fronti stabili;
 - c) la ricopertura giornaliera dei rifiuti dovrà avvenire con materiale di idoneo spessore e caratteristiche, in modo da limitare la dispersione eolica, l'accesso dei volatili e l'emissione di odori;
 - d) il gestore dovrà accertare la natura dei rifiuti prima dello scarico;
 - e) è vietata la cernita manuale e bruciatura.
- 7) Per quanto riguarda la chiusura e il ripristino dell'area di discarica:
- a) il gestore dovrà comunicare la data di fine conferimento dei rifiuti in discarica agli Enti: Regione, Provincia, Comune di Cividale del Friuli, A.S.S. n. 4 "Medio Friuli" e Dipartimento Provinciale di Udine dell'A.R.P.A. Successivamente a questa comunicazione, il ripristino di eventuali avvallamenti non potrà essere effettuato con l'impiego di rifiuti;
 - b) al termine del conferimento dei rifiuti, il gestore dovrà provvedere alla copertura provvisoria delle aree esaurite con teli impermeabili;
 - c) la copertura provvisoria deve essere oggetto di continua manutenzione, al fine di consentire il regolare deflusso delle acque superficiali e di minimizzarne l'infiltrazione nella discarica;
 - d) la realizzazione della copertura definitiva deve avere inizio entro 12 mesi dalla data di fine conferimento dei rifiuti in discarica e terminare entro 12 mesi dal suo inizio. In questa fase, dovrà essere completato il ripristino dell'area adiacente a quella di discarica, in conformità al progetto approvato, presentato al Comune ai sensi del p.to 10.7, dell'art. 10, della deliberazione della giunta provinciale n. 93 del 10 marzo 2006;
- 8) Per quanto riguarda la post-gestione, la durata è fissata, ai sensi del D.Lgs. 36/2003, in almeno 30 anni dalla data di comunicazione di cui all'art. 12, co. 3 del D.Lgs. 36/2003 e comunque fino a che la Regione accerti che la discarica non comporta rischi per l'ambiente e per la salute. Durante tale fase, devono essere messi in atto gli interventi previsti dal documento "Piano di gestione in fase post-operativa", in modo tale da garantire che anche in tale fase la discarica mantenga i requisiti di sicurezza ambientale previsti. Solo al suo termine la Società potrà provvedere allo smantellamento della recinzione perimetrale, dell'area servizi e delle opere accessorie.
- 9) La Società dovrà provvedere al ripristino ambientale secondo quanto approvato nell'allegato B della deliberazione della giunta provinciale n° 93 del 10 marzo 2006 con le seguenti limitazioni:
- a) le specie di piante autoctone, arboree e arbustive, prescelte per la ricostituzione della copertura vegetale devono essere adatte alle caratteristiche chimico-fisiche del suolo e con apparato radicale ipogeo tale da non intaccare, in alcun modo, gli strati della copertura superficiale sottostanti a quello vegetale;
 - b) l'area sarà destinata a verde prativo e arbustivo e non potrà, in alcun caso, essere interessata da coltivazioni agricole per il consumo umano, né diretto né indiretto (es. foraggio bestiame);
- 10) la Società dovrà trasmettere, con frequenza semestrale, la relazione prevista all'art. 10, co.2, lett. l) del D.Lgs. 36/2003 e al p.to 1 dell'All. 2, contenente, oltre a quanto richiesto all'art. 6 della deliberazione della giunta provinciale n° 93 del 10 marzo 2006, le seguenti informazioni: tipologie e quantitativi di rifiuti smaltiti, volumetrie disponibili, quantitativi di percolato asportato unitamente ai dati pluviometrici registrati, quantitativi di biogas captato qualora venga realizzata la rete di captazione, rilievo della morfologia della discarica al fine della verifica delle quote raggiunte, risultati del programma di sorveglianza e controlli effettuati, programma dettagliato delle operazioni di ricopertura e recupero finale a garanzia del raggiungimento delle quote previste ad assestamenti avvenuti, indicazione delle aree di coltivazione e in generale tutti i

principali dati significativi inerenti l'attività di scarica. Annualmente la Società dovrà integrare la suddetta relazione con le sezioni aggiornate della scarica;

11) la Società dovrà adottare ogni precauzione volta ad evitare eventuali trascinalamenti, al di fuori dell'area di conferimento, di elementi residuali derivanti dall'attività di gestione rifiuti in occasione di eventi meteorici.



ALLEGATO B



PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Il piano di monitoraggio e controllo stabilisce la frequenza e la modalità di autocontrollo che devono essere adottate da parte del gestore e l'attività svolta dalle Autorità di controllo.

I campionamenti, le analisi, le misure, le verifiche, le manutenzioni e le calibrazioni dovranno essere sottoscritti da personale qualificato, e messi a disposizione degli enti preposti al controllo presso la Società.

DISPOSIZIONI GENERALI

Manutenzione dei sistemi

Il sistema di monitoraggio e di analisi dovrà essere mantenuto in perfette condizioni di operatività al fine di avere rilevazioni sempre accurate e puntuali circa le emissioni e gli scarichi.

Tutti i macchinari il cui corretto funzionamento garantisce la conformità dell'impianto all'AIA dovranno essere mantenuti in buona efficienza secondo le indicazioni del costruttore o specifici programmi di manutenzione adottati dalla Società.

I controlli e gli interventi di manutenzione dovranno essere effettuati da personale qualificato, registrati e conservati presso la Società, anche in conformità a quanto previsto dai punti 2.7-2.8 dell'allegato VI della parte V del D.Lgs. 152/06, per i sistemi di abbattimento.

Accesso ai punti di campionamento

Il Gestore dovrà predisporre un accesso permanente e sicuro ai seguenti punti di campionamento e monitoraggio, qualora previsti:

- a) punti di campionamento delle emissioni in atmosfera
- b) pozzetti di campionamento degli scarichi in rete fognaria consortile
- c) pozzi piezometrici per il prelievo delle acque sotterranee
- d) punti di rilievo delle emissioni sonore dell'insediamento
- e) aree di stoccaggio di rifiuti
- f) pozzo approvvigionamento idrico.

Modalità di conservazione dei dati

Il Gestore deve impegnarsi a conservare per un periodo di almeno 6 anni con idonee modalità i risultati analitici dei campionamenti prescritti.

Modalità e frequenza di trasmissione dei risultati del piano

I risultati del presente piano di monitoraggio devono essere comunicati ad ARPA FVG, Regione, Provincia, Comune e ASS con frequenza semestrale – in forma di Relazione riassuntiva, contenente i dati in rilievo puntuale ed in forma aggregata.

Entro il 30 aprile di ogni anno solare il gestore trasmette alla Regione, Provincia, Comune, ASS e ARPA FVG una sintesi dei risultati del piano di monitoraggio e controllo raccolti nell'anno solare precedente ed una relazione che evidenzia la conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

RESPONSABILITÀ NELL'ESECUZIONE DEL PIANO

Nella tabella 1 sono individuati i soggetti che hanno responsabilità nell'esecuzione del presente Piano.

Tab. 1– Soggetti che hanno competenza nell'esecuzione del Piano

Soggetti	Affiliazione	Nominativo del referente
Gestore dell'impianto D.Lgs 152/06 art.5 co.r-bis	Società GESTECO S.p.A.	Graziano Luci
Responsabile Tecnico di gestione D.Lgs. 36/03 art9 co.1 lt. b)		Trangoni Daniele
Società terze contraenti	Ditte esterne specializzata per effettuare i campionamenti e le analisi	Laboratorio qualificato
Autorità competente	Regione Friuli Venezia Giulia	Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale
Ente di controllo	Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia	Dipartimento Provinciale di Udine

ATTIVITA' A CARICO DEL GESTORE

Il gestore deve svolgere tutte le attività previste dal presente piano di monitoraggio, anche avvalendosi di una società terza contraente.

PARAMETRI DA MONITORARE

Aria

Nella tabella 2 vengono specificati i parametri da analizzare e le relative frequenze di due punti di campionamento da localizzare in conformità all'allegato 2 del D.Lgs. 36/03 lungo la direttrice principale del vento dominante nel momento del campionamento, a monte e a valle della discarica.

Tab. 2 - Inquinanti monitorati

	1	2	Modalità di controllo		Metodi
			Gestione operativa	Gestione post operativa	
Metano (CH ₄)	X	X	Trimestrale	Semestrale	Metodiche derivate da CNR-IRSA, EPA, ISO, ASTM, etc
Biossido di carbonio (CO ₂)	X	X	Trimestrale	Semestrale	
Ammoniaca (NH ₃)	X	X	Trimestrale	Semestrale	
Ossigeno (O ₂)	X	X	Trimestrale	Semestrale	
Idrogeno (H ₂)	X	X	Trimestrale	Semestrale	
Acido solforico (H ₂ S)	X	X	Trimestrale	Semestrale	
Polveri totali	X	X	Trimestrale	Semestrale	
Mercaptani	X	X	Trimestrale	Semestrale	
Composti volatili in relazione alla composizione dei rifiuti	X	X	Trimestrale	Semestrale	

Nella tabella 3 vengono specificati i parametri meteo climatici rilevati su supporto informatico mediante una centralina posizionata sopra gli uffici.

Tab. 3 – Dati meteoroclimatici

Parametri	Frequenza	
	Gestione operativa	Gestione post operativa
Precipitazioni	giornaliera	Giornaliera, sommati ai valori mensili
Evaporazione	giornaliera	
Temperatura minima, massima, 14 h CET	giornaliera	Media mensile
Umidità atmosferica (14 h CET)	giornaliera	
Direzione e velocità del vento	giornaliera	Non richiesta

Acqua

Monitoraggio acque sotterranee

Si riportano nelle tabelle 4 e 5 l'ubicazione dei pozzi per i punti di campionamento delle acque sotterranee, i parametri da monitorare e la relativa frequenza d'analisi.

Tab. 4 – Piezometri

Piezometro	Posizione piezometro	Coordinate Gauss - Boaga		Livello piezometrico medio della falda (m.s.l.m.)	Profondità del piezometro (m)	Profondità dei filtri (m)
		E	N			
n. 1	Valle	2397593	5102150	57	70	37-67
n. 2	Valle	2397655	5102131	58	70	32-62
n. 3	Monte	2397730	5102116	58	70	37-67
n. 4	Monte	2397772	5102567	57	70	37-67
n. 5	Valle	2397644	5102263	56	70	38-68
n. 6	Valle	2397695	5102384	60	70	35-70

Tab. 5 – Misure piezometriche qualitative

Parametri misurati	Frequenza		Piezometri dove devono essere effettuate le misurazioni	Metodiche
	Gestione operativa	Gestione post operativa		
pH	Trimestrale	Semestrale		
Temperatura	Trimestrale	Semestrale		
Conducibilità elettrica	Trimestrale	Semestrale		
Ossidabilità Kubel	Trimestrale	Semestrale		

BOD5	Annuale	Annuale	Tutti i 6 piezometri di cui alla tabella 4)	Metodiche derivate da CNR-IRSA, EPA, Iso, ASTM, etc.
TOC	Annuale	Annuale		
Ca, Na, K	Trimestrale	Annuale		
Cloruri	Trimestrale	Semestrale		
Solfati	Trimestrale	Semestrale		
Fluoruri	Annuale	Annuale		
IPA	Annuale	Annuale		
Fe, Mn	Trimestrale	Semestrale		
As, Cu, Cd, Cr totale, Cr VI, Hg, Ni, Pb, Mg, Zn	Trimestrale	Annuale		
Cianuri	Annuale	Annuale		
Azoto ammoniacale, nitroso, nitrico	Trimestrale	Semestrale		
Composti organoalogenati (compreso cloruro di vinile)	Annuale	Annuale		
Fenoli	Annuale	Annuale		
Pesticidi fosforati e totali	Annuale	Annuale		
Solventi organici aromatici	Annuale	Annuale		
Solventi organici azotati	Annuale	Annuale		
Solventi clorurati	Annuale	Annuale		
Ossigeno disciolto (in mg/l e % di saturazione)	Trimestrale	Semestrale		
Potenziale redox	Trimestrale	Semestrale		
Livello piezometrico	Mensile	Semestrale		

In conformità a quanto indicato al punto 2) dell'allegato "E" della Delibera Provinciale 93/06, qualora durante le fasi di esercizio o di post esercizio della discarica si rilevassero concentrazioni dei parametri superiori ai valori di guardia riportati nella tabella 6, la Società dovrà provvedere al monitoraggio con frequenza settimanale e contestualmente dare comunicazione ad ARPA secondo la procedura riportata di seguito.

I valori di guardia potranno essere aggiornati annualmente da ARPA FVG analizzando i dati ottenuti nel periodo precedente.

Tab. 6 – Valori di guardia

Parametro	Unità di misura	Valore di guardia
pH	--	< 7
Ossigeno disciolto	% di saturazione	50 % di saturazione
Conducibilità elettrica	micro S/cm	780
Cloruri	mg/l	15
Ammoniaca	mg/l	0,5
Sodio	mg/l	14
Potassio	mg/l	9
Ferro	micro g/l	100
Manganese	micro g/l	25
Cadmio	micro g/l	3
Piombo	micro g/l	5
Arsenico	micro g/l	5



Procedura da applicare in caso di superamento dei valori di guardia

Superamento dei valori di guardia di un solo parametro:

Ripetizione del campionamento per verificare nuovamente il parametro che supera il valore di guardia.

Comunicazione all'ARPA qualora si confermi il superamento.

Superamento dei valori di guardia di due parametri:

Ripetizione del campionamento di tutti i parametri in accordo con ARPA.

Comunicazione all'ARPA qualora si confermi il superamento dei due parametri contemporaneamente;

Controllo del percolato

Monitoraggio con frequenza settimanale su parametri che verranno concordati con ARPA.

Percolato

Con cadenza trimestrale nella fase della gestione operativa e semestrale nella fase della gestione post operativa, devono essere eseguite analisi del percolato al fine di controllarne la composizione.

I parametri da esaminare sono: pH, residuo 105, temperatura, odore, cadmio, piombo, rame solubile, cromo totale, arsenico, azoto ammoniacale, cloruri, COD.

La lista sopra citata potrà essere integrata sulla base delle tipologie di rifiuti smaltiti negli anni, previa consultazione dell'ARPA FVG.

La produzione di percolato dovrà essere commisurata all'entità delle precipitazioni meteoriche mediante opportune tabelle di correlazione, aggiornate settimanalmente nella fase della gestione operativa e semestralmente nella fase della gestione post operativa.

Rifiuti

Le tabelle 7 e 8 contengono rispettivamente gli elenchi dei rifiuti in ingresso (rifiuti ammessi in discarica) ed in uscita e l'indicazione dei controlli da effettuare.

Tab. 7 – Controllo rifiuti in ingresso

Rifiuti controllati Cod. CER	Modalità di controllo	Frequenza controllo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
01 04 08	Visivo e strumentale in conformità al DM 3 agosto 2005 e secondo sistema di qualità	Ad ogni ingresso	Sistema informatico
01 04 09			
01 04 10			
010413			
010504			
010507			
010508			
060316			
060503			
070112			
070212			
070312			
070612			
070712			
080112			
080114			
080118			
080201			
080315			

100101			
100102			
100115			
100117			
100119			
100121			
100125			
100126			
10 02 01			
10 02 02			
100208			
100212			
100214			
100215			
10 03 24			
10 03 26			
10 03 28			
10 03 30			
100501			
100509			
100601			
100610			
10 08 04			
100809			
100818			
100903			
100906			
100908			
100912			
101003			
101006			
101008			
101012			
10 11 03			
10 11 05			
101110			
10 11 12			
10 11 16			
10 11 18			
101120			
10 12 01			
10 12 03			
101205			
10 12 08			
10 12 10			
10 13 01			
10 13 07			
10 13 13			
10 13 14			
101213			
110110			
110206			
12 01 01			
12 01 02			
12 01 03			
12 01 04			
12 01 05			
12 01 13			
120115			
12 01 17			
120121			
150105			
150106			
160304			
160803			
161102			
161104			
161106			

17 01 01			
17 01 02			
17 01 03			
17 01 07			
170302			
170504			
17 05 06			
170508			
17 08 02			
17 09 04			
190112			
190114			
190118			
190203			
190206			
190305			
190307			
190401			
190802			
190814			
190901			
190902			
190903			
190904			
190905			
190906			
191002			
191004			
191106			
191204			
191209			
191212			
191302			
191304			
191306			

Nella seguente tabella si riportano i controlli da eseguire sui principali rifiuti prodotti dall'impianto

Tab. 8 – Controllo rifiuti in uscita

Rifiuti controllati Cod. CER	Metodo di smaltimento/recupero	Modalità di controllo	Frequenza controllo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
190703	Smaltimento	Strumentale	Trimestrale	Sistema informatico

GESTIONE DELL'IMPIANTO

Morfologia della discarica

In tabella 9 vengono riportati i controlli topografici dell'area

Tab. 9 – Controlli topografici.

Controlli	Frequenza misure gestione operativa	Frequenza misure gestione post operativa
Struttura e composizione discarica	Semestrale	--
Comportamento d'assestamento del corpo della discarica	Semestrale	Semestrale per i primi tre anni quindi annuale

Controllo e manutenzione

La tabella 10 riassume gli interventi di manutenzione ordinaria da effettuare nell'area della discarica.

Tab. 10– Interventi di manutenzione ordinaria

Parti interessate dall'intervento	Tipo di intervento	Frequenza	Modalità registrazione dei controlli
Cancelli e recinzioni	Verifica ed eventuale ripristino di parti danneggiate	Mensile	Supporto informatico
Pulizia zona di pre stoccaggio rifiuti	Pulizia e disinfezione delle aree	Mensile	Supporto informatico
Pulizia dei macchinari	Pulizia e disinfezione di tutte le parti che sono entrate in contatto con i rifiuti	Mensile	Supporto informatico
Sistemazione viaria interna	Ripristino complanarità superficie viaria e all'occorrenza dello strato superficiale	Annuale	Supporto informatico
Rete di raccolta e smaltimento acque meteoriche	Pulizia dei pozzetti e delle caditoie posizionati nei piazzali	Semestrale	Supporto informatico
	Verifica di franamenti delle scarpate e/o occlusioni che pregiudichino il libero deflusso delle acque del fosso superficiale	Mensile	
	Controllo dei pozzi perdenti con eventuale rimozione di accumuli di materiale inerte sul fondo degli stessi	Annuale	
Rete di drenaggio del percolato	Saranno eseguite ispezioni all'interno dei pozzi di raccolta, sugli apparecchi di sollevamento e sostegno delle pompe e se necessario verifiche con telecamera delle tubazioni	Settimanale	Supporto informatico
Rete di captazione, adduzione, riutilizzo e combustione del biogas (se realizzata)	Verifica condensa all'interno delle tubazioni	Settimanale	Supporto informatico
	Verifica dell'integrità delle pendenze delle tubazioni di adduzione	Mensile	
	Integrità delle testa-pozzo	Semestrale	
	Controllo delle apparecchiature elettromeccaniche	Demandata ai fornitori dell'apparecchiatura	
Pozzi piezometrici e relativa apparecchiatura	Verifica della funzionalità dei pozzi controllando e misurando che la portata della pompa immersa sia pari a quella iniziale	Annuale	Supporto informatico
	Verifica della funzionalità delle pompe	Demandata ai fornitori delle apparecchiature	

La tabella 11 evidenzia i controlli da effettuare sui punti critici dell'impianto IPPC.

Tab. 11- Punti critici dell'impianto IPPC

Punti critici	Parametri		Perdite	
	Modalità	Frequenza dei controlli	Sostanza	Modalità di registrazione dei controlli
Impermeabilizzazione principale	Verifica visiva all'interno dei pozzi spia	Giornaliera	Percolato	Supporto informatico
Vasca percolato	Segnalazione dalla rete spia	In continuo	Percolato	Supporto informatico

ATTIVITA' A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO

Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di vigilanza, l'Ente di controllo, come identificato in Tabella 1, effettua, con oneri a carico del Gestore dell'impianto, quantificati sulla base delle disposizioni contenute negli Allegati IV e V, al d.m. 24 aprile 2008, secondo le frequenze stabilite in Tabella 12, i controlli di cui all'articolo 3, commi 1 e 2 del d.m. 24 aprile 2008, che qui di seguito si riportano:

a) verifica del corretto posizionamento, funzionamento, taratura manutenzione degli strumenti;

- b) verifica delle qualifiche dei soggetti incaricati di effettuare le misure previste nel Piano di monitoraggio;
- c) verifica della regolare trasmissione dei dati;
- d) verifica della rispondenza delle misure eseguite in regime di autocontrollo ai contenuti dell'autorizzazione;
- e) verifica presso lo stabilimento dell'osservanza delle prescrizioni impiantistiche contenute nell'autorizzazione;
- f) prelievi, analisi delle emissioni degli impianti e misure degli effetti sull'ambiente delle emissioni.

Al fine di consentire lo svolgimento dell'attività sopraccitata, la Società dovrà comunicare al Dipartimento provinciale dell'A.R.P.A. competente per territorio, almeno 15 giorni prima, l'inizio di ogni misurazione in regime di autocontrollo prevista dall'AIA ed il nominativo della Ditta esterna incaricata.

Oneri derivanti da campionamenti su matrici ambientali e/o inquinanti non ricompresi nell'Allegato V al citato d.m. 24 aprile 2008, devono essere determinati, dal Gestore dell'impianto, secondo il vigente tariffario generale dell'ARPA.

Tab. 12 – Attività previste a carico dell'ARPA FVG

Tipologia di intervento	Componente ambientale interessata	Frequenza	Totale interventi nel periodo di validità del piano
Verifica rispetto delle prescrizioni (allegato IV del D.M. 24/04/2008)	Aria	annuale	6
	Acqua	annuale	6
	Rifiuti	annuale	6
	Odori	annuale	6
Campionamento e analisi (allegato V del D.M. 24/04/2008)	Acque sotterranee	Due volte l'anno	12
	Percolato	annuale	6

Al fine di consentire un puntuale rispetto di quanto disposto dagli articoli 3 e 6 del D.M. 24 aprile 2008, ARPA comunicherà al soggetto autorizzato, entro il mese di dicembre dell'anno precedente all'effettuazione dei controlli previsti dall'AIA, quali di questi intende effettivamente svolgere.

